

Nuove regole di determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024. I chiarimenti Ae

Sono residenti in Italia le persone fisiche che per la maggior parte dell'anno hanno il domicilio nel territorio dello Stato: sviluppano cioè le relazioni personali e familiari in via principale nel nostro Paese. Con la circolare n. 20 (del 4 novembre 2024), pubblicata oggi, l'Agenzia delle Entrate illustra gli effetti delle modifiche introdotte dal Decreto fiscalità internazionale (D.Lgs. n. 209/2023) in materia di residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti in vigore dal 2024.

Cambia quindi il concetto di «domicilio»: a differenza della disciplina previgente, non è più mutuato dal codice civile, ma, in linea con la prassi internazionale, viene riconosciuta prevalenza alle relazioni personali e familiari piuttosto che a quelle economiche. Ciò fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni contenute nelle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Il documento di prassi, corredato da una traduzione di cortesia in lingua inglese, illustra le nuove regole anche con esempi concreti.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 24 del 2020

Questi gli argomenti trattati:

- il diniego della pace fiscale (definizione delle liti fiscali);
- la residenza fiscale delle società;
- i limiti alla riqualificazione degli atti ex art. 20 del T.U. (novellato);
- l'imputazione degli "utili" al socio di società di persone di «indipendentemente dalla percezione» (la Consulta ha salvato (di nuovo) l'art. 5, comma 1, TUIR sulla tassazione per trasparenza dei soci delle società di persone per i redditi non effettivamente percepiti);
- l'inammissibilità dell'appello (o dal ricorso) per mancata sottoscrizione (solo nei casi limite);
- l'inopponibilità al Fisco degli atti elusivi ex art. 37-bis, D.P.R. n. 600/73 (confermata la tipicità delle condotte elusive);
- l'applicazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000 anche in caso di accesso cd. "breve" volto all'acquisizione di documentazione;
- la legittimazione ad agire degli ex soci di società estinta (stabilito che l'ex socio di una società cancellata è legittimato a richiedere l'intero credito IVA già maturato dalla società);
- il dies a quo dei termini di prescrizione contributiva Inps (per i cd. contributi "a percentuale" inizia dalla scadenza del termine di pagamento e non dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi);
- il bonus affitti per botteghe e negozi;
- i servizi di intermediazione via internet (disciplina IVA applicabile)
- il bonus canoni locazione immobili adibiti all'esercizio dell'attività professionale (credito di imposta anche per il

subaffitto);

- l'agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate (i nuovi crediti d'imposta introdotti dalla Legge n. 160/2019 sono cumulabili con il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno).